
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Famiglia e responsabilità: gli illeciti endofamiliari

Articolo di **Diana SALONIA**

Sommario: 1. Il caso oggetto della sentenza 2. La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale 3. La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale 4. L'an e il quantum risarcitorio

1. Il caso oggetto della sentenza

Con l'interessante [pronuncia del 16 febbraio 2015 n. 3079](#) la Cassazione ha affrontato il tema attualissimo del risarcimento del danno causato da condotte illecite "endofamiliari", cioè da comportamenti posti in essere da un familiare in danno di un

altro membro della famiglia.

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in un giudizio di risarcimento danni promosso da A.G.V.F. nei confronti del padre naturale G.F. per omesso mantenimento, assistenza ed istruzione, aveva condannato G.C. e R.C. in solido ed in qualità di coeredi del G. F. al pagamento di €. 50.000,00 in favore della ricorrente A.G.V.F., ritenendo e dichiarando la responsabilità del padre G.F. per non aver adempiuto ai suoi doveri genitoriali nei confronti della figlia naturale A.G.V.F.

I magistrati hanno inquadrato la vicenda nell'ambito della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari, alla luce anche dei diritti fondamentali della persona tutelati e garantiti dalla Costituzione.

Gli obblighi genitoriali sorgono dalla nascita del figlio e non dalla dichiarazione giudiziale di paternità naturale, poiché discendono dal mero fatto della procreazione¹: essi trovano, infatti, giustificazione nello "status" di genitore.

Tali obblighi devono essere intesi in una accezione omnicomprensiva per cui: *"il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito, e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e mantenere i rapporti significativi con i parenti"*².

La violazione di tali obblighi costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare con conseguente diritto del figlio al risarcimento del danno patrimoniale.

Inoltre, quando tale violazione provoca anche la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali la salute, la personalità, l'uguaglianza, la dignità (con onere della prova a carico del richiedente) allora può trovare applicazione anche una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.

2. La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale

I compiti genitoriali previsti dall'art. 147 c.c. impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze che non possono essere ricondotte ad un mero obbligo alimentare.

Il "diritto al mantenimento" determina un obbligo economico per i genitori che dovranno provvedere a tutte le necessità del figlio adeguate alla sua crescita, e comprende l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, ludico e sociale.

1 Si confronti ex multis Cass. Civ. n. 26205/13; n. 5652/12; n. 27653/11.

2 Art. 315 bis., comma primo e secondo, c.c.

Il "diritto all'istruzione" , costituzionalmente garantito dall'art. 34, concerne innanzitutto la scuola dell'obbligo, e si estende, compatibilmente con le possibilità economiche dei genitori e le attitudini, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, anche alla scuola secondaria e al percorso di studio universitario e post-universitario.

Il "diritto all'educazione" determina l'obbligo per i genitori di prendersi cura dei figli affinché , una volta adulti, possano inserirsi pienamente nella società in cui vivono. Per chiarire alcuni aspetti del contenuto di tale diritto, può giovare la lettura dell'art. 29.1 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia³, ai sensi del quale i genitori devono: "*a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.*"

Ebbene, se un genitore dopo la procreazione non riconosce il figlio e, conseguentemente, omette l'assolvimento dei detti obblighi eziologicamente collegati al suo "status", sorgono le condizioni perché il figlio naturale possa chiedere in via giudiziale il riconoscimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della provata responsabilità aquiliana del genitore per illecito endofamiliare.

Ed invero, il colpevole abbandono paterno arreca al figlio naturale un pregiudizio alla propria sfera patrimoniale poiché egli non ha potuto godere pienamente del diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione a causa del comportamento omissivo del genitore inadempiente ai propri doveri.

3. La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale

L'importante pronuncia in commento della Cassazione chiarisce, inoltre, che i diritti primari del figlio non possono essere ricondotti solo in una sfera economico-alimentare, poiché il figlio ha diritto a ricevere da parte del genitore anche "assistenza morale" e dunque cure amorevoli, affetto e protezione, quali componenti

3 New York 20.11.1989, entrata in vigore in Italia il 05.10.1991.

indispensabili per la sua crescita armonica ed equilibrata.

Il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio naturale può allora dar luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Il presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento è individuato nel vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza del genitore.

La condotta gravemente omissiva del genitore viola il diritto primario del figlio a ricevere cura, affetto e assistenza, determinando un grave stato di sofferenza psicologica sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo esistenziale.

Invero, la consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli è causa di disagio e dolore e cagiona una lesione di carattere irreversibile⁴ con evidenti ripercussioni personali e sociali nella vita quotidiana, scolastica, nei luoghi di aggregazione, nelle prime relazioni affettive e, in generale, in tutto il percorso di sviluppo psico-fisico del minore.

Le questioni giuridiche relative ai diritti dei fanciulli e alla tutela del rapporto di filiazione hanno trovato, nel tempo, un progressivo riconoscimento e una maggiore protezione sia nelle disposizioni codicistiche ma anche nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale e comunitaria.

Ed invero, solo a titolo esemplificativo: l'art. 30 della Costituzione impone il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; l'art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali⁵ riconosce protezione e assistenza alla famiglia, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e della educazione dei figli a suo carico e accorda speciali misure di protezione e assistenza in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni; e ancora, l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea⁶ specificamente dispone che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e hanno diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

4. L'an e il *quantum* risarcitorio

L'onere della prova del danno sofferto è a carico del richiedente, che dovrebbe dimostrare che la privazione genitoriale nella sua vita, oltre ad incidere da un punto di

4 Cass. Civ. n. 26205/13.

5 New York 18 dicembre 1979, entrata in vigore in Italia il 10 luglio 1985.

6 Nizza 07 dicembre 2000.

vista economico, ha causato disturbi alla personalità, perdita di chance, e ha prodotto ripercussioni negative nel suo percorso di realizzazione esistenziale.

Tale prova, tuttavia, può ben essere fornita anche sulla base di soli elementi presuntivi e sulle regole di comune esperienza, perché è innegabile che l'integrale perdita del rapporto parentale, che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore, determina un danno permanente che deve essere risarcito per il fatto in sé della lesione⁷.

La determinazione del *quantum* risarcitorio non è semplice e, pertanto, i giudici di merito sovente hanno fatto ricorso al criterio equitativo tenendo conto, caso per caso, sia del turbamento psicologico subito dal figlio a causa del pregiudizio sofferto, sia delle effettive e specifiche spese sostenute da un solo genitore per far fronte alle molteplici esigenze del figlio, anche in considerazione delle sue condizioni di salute, del percorso di studi e delle scelte di vita. Inoltre, l'apprezzamento discrezionale del giudice dovrà anche prendere in esame i redditi percepiti e le condizioni economiche di ciascun genitore.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

⁷ Cass. Civ. n. 16657/14; 7713/2000.